



**Istituto Comprensivo Statale
"Rita Levi Montalcini"**



Via ROMA, 47 30010 Campolongo Maggiore (VE)
Scuole Infanzia Primarie e Secondarie di I grado – COMUNI di CAMPOLONGO M. e CAMPAGNA L. (VE)
Tel: 0495848146 - Fax: 0499744126
Cod. Mecc.: VEIC80800A - C.F.: 82011520275 – CUF: UF5AM0
e-mail: veic80800a@istruzione.it - P.E.C.: veic80800a@pec.istruzione.it

**Alle famiglie interessate
Scuola Infanzia, Primaria e
Secondaria
I.C. "Rita Levi Montalcini"**

OGGETTO: Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l'A.S. 2026/2027.

In attuazione dell'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107", l'articolo 13 dell'Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, su richiesta della famiglia e valutato l'interesse del discente, il docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni certificati ai sensi della L.104/92 può essere confermato sullo stesso posto di sostegno dell'anno scolastico precedente, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato. Tale conferma potrà avvenire **solamente alle seguenti condizioni**:

- la disponibilità del posto;
- il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale già di ruolo (ivi comprese le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie) e al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo;
- l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato;
- la volontà del docente ad essere confermato.

Il prerequisite essenziale per procedere alla conferma è, quindi, costituito dal fatto che i docenti potenzialmente confermabili stiano svolgendo nell'anno scolastico 2025/2026 una supplenza su posto di sostegno fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2026) o fino al termine delle attività didattiche (30/06/2026), in quest'ultimo caso anche su spezzone orario. Pertanto, non possono essere destinatari di conferma i docenti che siano in servizio per le supplenze temporanee.

Qualora sussista detto prerequisite, possono accedere alla conferma, alle condizioni di seguito individuate, esclusivamente le seguenti categorie di docenti:

- a) docenti specializzati sul medesimo grado di istruzione, individuati quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 attraverso qualsiasi procedura di reclutamento, cioè dalle graduatorie ad esaurimento (GAE), dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), dalle graduatorie d'istituto, anche relative alle scuole viciniorie, e dalle procedure di interpello di cui all'articolo 13, comma 23, dell'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024; si specifica che il possesso della specializzazione va sempre riferito allo specifico grado e al momento in cui si svolge la specifica fase della procedura;
- b) docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;
- c) docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell'anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune.

Stante quanto sopra, non sussistono le condizioni per accedere alla procedura di conferma per i docenti non specializzati che stiano svolgendo una supplenza fino al 31/08/2026 o fino al 30/06/2026 in quanto individuati dalle graduatorie di istituto o dalla procedura di interpello.

Si evidenzia che può partecipare alla procedura, esclusivamente per posto intero, anche il personale con contratto a tempo indeterminato che nell'a.s. 2025/2026 sia stato assegnatario di un posto di sostegno ex art. 47 o 70 del CCNL e che nell'a.s. 2026/2027 intenda fruire del medesimo istituto contrattuale. Ai sensi dell'articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non possono prendere parte alla procedura i docenti con contratto a tempo indeterminato (o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) con decorrenza 1/09/2026, né – stante quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – i docenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza anteriore che non abbiano superato il periodo di prova. In ogni caso, l'istituto della conferma di cui alla presente nota è fruibile esclusivamente nell'ambito dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato e, pertanto, non si applica alle fasi di mobilità annuale del personale di ruolo.

Si invitano pertanto le famiglie interessate alla conferma del docente di sostegno a tempo determinato assegnato al/alla proprio/a figlio/a nel corrente anno scolastico 2025-2026 anche per il prossimo anno scolastico 2026-2027 a presentare istanza entro il 31/05/2026, utilizzando il modello allegato alla presente. La richiesta, firmata in originale da entrambi i genitori/responsabili genitoriali e corredata dai documenti di identità degli stessi, deve essere inviata, entro il termine sopra riportato, al seguente indirizzo email: veic80800a@istruzione.it

Non verranno accettate richieste oltre la data stabilita.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Claudia Caracciolo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993